

Regolamento per la trattazione di ricorsi da parte della Commissione di ricorso (CR)

del 26 giugno 2010 (stato 1° luglio 2015)

L'Assemblea dei delegati della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP) emana, sulla base dell'art. 33 cpv. 4 dello Statuto, il seguente regolamento:

I. Compito, competenza e competenze decisionali

Art. 1 Compito e competenza

La Commissione di ricorso (CR) decide in ultima istanza sui reclami e i ricorsi contro:

1. decisioni del comitato della FSP;
2. decisioni della Segreteria generale della FSP¹;
3. decisioni delle seguenti commissioni della FSP: Commissione deontologica (CD), Commissione della formazione postgraduale (CFP)², Commissione dei titoli (CT)³;
4. decisioni di ammissione delle associazioni affiliate della FSP e della Segreteria generale della FSP⁴, nella misura in cui siano toccati possibili membri della FSP.

La CR decide quale istanza unica in caso di:

5. controversie fra la FSP e le associazioni affiliate;
6. controversie fra le associazioni affiliate.

Art. 1a Compiti e competenze nel settore contemplato dalla legge federale sulle professioni psicologiche⁵

¹ Per quanto riguarda le attività della FSP nel settore contemplato dalla legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi), la Commissione di ricorso funge da autorità giudiziaria indipendente di diritto pubblico (art. 13 cpv. 1 lett. g LPPsi).

² Alle attività di cui al capoverso 1 si applicano esclusivamente gli articoli 3, 4, 4a⁶, 5 cpv. 2, 21 e 23 del presente regolamento. Per il resto trovano applicazione le prescrizioni sull'organizzazione giudiziaria, segnatamente la legge federale sulla procedura amministrativa.

Art. 2 Competenze decisionali

¹ La competenza di verifica della CR è illimitata, sia riguardo alla valutazione di fatto, sia riguardo alla valutazione di diritto.

¹ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 22 giugno 2013, in vigore dal 1° ottobre 2013

² Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 22 giugno 2013, in vigore dal 1° ottobre 2013

³ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 22 giugno 2013, in vigore dal 1° ottobre 2013

⁴ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015

⁵ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 22 giugno 2013, in vigore dal 1° ottobre 2013

⁶ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015

² Di norma le decisioni della CR sono di natura riformatoria. Nei casi gravi e che minacciano l'esistenza delle persone interessate, la CR può anche emettere decisioni di natura cassatoria⁷.

II. Organizzazione

Art. 3 Nomina, composizione e sede

¹ La CR è composta da cinque a sette membri.

² I membri sono nominati dall'Assemblea dei delegati per una durata di carica di quattro anni. La rielezione è possibile senza limitazioni.

³ In occasione delle nomine si dovrà badare a che i sessi e le regioni linguistiche siano rappresentati in modo equilibrato.

⁴ La CR ha la propria sede al domicilio della Segreteria generale della FSP.

⁵ La CR si costituisce autonomamente e nomina, nella cerchia dei suoi membri, un/una presidente e un/una vicepresidente.

⁶ I membri della commissione sono tenuti alla segretezza, sia durante il loro periodo di carica, sia decorso il medesimo.

Art. 4 Composizione del collegio decisionale

¹ Il/La presidente designa il/la referente (membro della commissione preposto alla conduzione del caso) e i due ulteriori membri incaricati alla trattazione del medesimo.

² Nel procedimento d'istruzione (art. 10) il/la referente decide quale giudice unico.

³ Nel procedimento principale (art. 12 e seg.) il collegio di tre membri incaricato della trattazione del caso (cfr. cpv. 1) decide a maggioranza dei voti.

⁴ Il/La segretario/a giuridico/a assegnato/a al segretariato della commissione ha una funzione consultiva in tutti i procedimenti. Il/La predetto/a non ha diritto di voto.

⁵ Il segretariato della commissione assicura che i membri della commissione competenti per la trattazione del caso abbiano accesso in ogni momento all'intero dossier.

Art. 4a Segretariato indipendente⁸

¹ La CR dispone di un segretariato indipendente dalla Segreteria generale.

² Il Comitato direttivo della FSP incarica un avvocato o uno studio di avvocati di gestire il segretariato.

Art. 5 Ricusazione e rifiuto

¹ Un membro della CR non può prender parte alla trattazione di un caso e alla relativa decisione se:

1. è toccato personalmente dalla decisione o ne ha un interesse personale;
2. è vicino a una parte, oppure intrattiene con essa un rapporto commerciale o si trova in rapporto di dipendenza dalla medesima;
3. sussistono altri indizi tali da far ritenere che la libertà di decisione del membro è compromessa o sussistono dubbi riguardo alla sua indipendenza (ad es. in qualità di membro di un'istanza inferiore).

⁷ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015

⁸ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 22 giugno 2013, in vigore dal 1° ottobre 2013

² Il/La Presidente della CR decide in via definitiva nel merito delle istanze di ricusazione e di rifiuto delle parti. Se detta istanza lo/la concerne personalmente, decide il/la vicepresidente.

III. Apertura del procedimento

Art. 6 Forma e contenuto del ricorso

¹ Il ricorso deve essere presentato per iscritto alla Segreteria generale della FSP. Dev'essere contrassegnato come tale, indicare nome e cognome, indirizzo e numero di telefono del/della ricorrente e di un eventuale rappresentante legale e deve essere datato e firmato⁹.

² Il ricorso deve contemplare:

1. le richieste del/della ricorrente e una motivazione scritta;
2. fatta eccezione per i ricorsi non preceduti dalla decisione di un'istanza inferiore, la denominazione della decisione impugnata (da allegare) e l'indicazione della data d'intimazione di tale decisione;
3. un'esposizione della fattispecie; nonché
4. l'indicazione dei mezzi di prova.

³ Se una parte non ha un domicilio in Svizzera, deve indicare un recapito in Svizzera.

⁴ Non si entra nel merito di ricorsi che poggiano su una condotta processuale querelatoria o configuranti un abuso di diritto.

Art. 7 Termine di ricorso

¹ Il termine per l'inoltro del ricorso è di 30 giorni.

² Esso decorre dalla notifica della decisione dell'istanza inferiore al/alla ricorrente.

³ Il termine è considerato rispettato se l'atto ricorsuale è consegnato alla Posta svizzera, per invio raccomandato, al più tardi l'ultimo giorno del termine di ricorso. Se l'ultimo giorno è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto a livello federale, il termine scade il giorno feriale successivo.

Art. 8 Legittimazione

¹ Ogni socio della FSP direttamente toccato dalla decisione o dalla delibera, a prescindere dal fatto che si tratti di una persona fisica o giuridica, può inoltrare ricorso.

² Coloro che, pur non essendo soci della FSP, sono toccati personalmente da una decisione di un organo della FSP o di una commissione, possono ricorrere contro le decisioni della CD, della CFP¹⁰, della CT¹¹ oppure, unitamente a un'associazione affiliata, contro le decisioni di ammissione della Segreteria generale della FSP¹².

Art. 9 Verifica formale preliminare

¹ Alla ricezione del ricorso, il segretariato della commissione verifica se sono adempiuti i requisiti formali. Conferma per iscritto al/alla ricorrente di aver ricevuto il ricorso nei termini previsti, gli/le chiede il versamento dell'anticipo e vaglia la disponibilità a una conciliazione¹³.

⁹ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 22 giugno 2013, in vigore dal 1° ottobre 2013

¹⁰ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 22 giugno 2013, in vigore dal 1° ottobre 2013

¹¹ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 22 giugno 2013, in vigore dal 1° ottobre 2013

¹² Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015

¹³ **Modello di documento CR 1:** Conferma di ricezione al/alla ricorrente; richiesta di anticipo con polizza di versamento e opportunità di optare per un tentativo di conciliazione

² I ricorsi incompleti e con irregolarità formali sono rispediti al ricorrente con contestuale fissazione di un termine per porvi rimedio¹⁴.

³ Se i requisiti formali sono adempiuti, il segretariato della commissione inoltra il caso al/alla presidente.

IV. Procedimento d'istruzione

Art. 10 Presupposti processuali e condizioni di ammissibilità

¹ Il/La referente decide di entrare nel merito del ricorso previa verifica dei punti seguenti:

- adempimento dei presupposti processuali e delle condizioni di ammissibilità;
- competenza della CR;
- legittimazione ricorsuale del/della ricorrente.

² La CR non entra nel merito di un ricorso se¹⁵:

- a) il ricorso è palesemente immotivato;
- b) i presupposti di ammissibilità non sono adempiuti;
- c) non è data la legittimazione;
- d) l'anticipo non è stato corrisposto per tempo.

³ Il segretariato della commissione comunica per iscritto alle parti l'apertura del procedimento di ricorso e chiede all'opponente (in caso di disponibilità del/della ricorrente a una conciliazione) di comunicare entro 10 giorni al segretariato se desidera anche effettuare un tentativo di conciliazione. Nell'eventualità di un rifiuto, l'opponente al ricorso è invitato/a a inoltrare una presa di posizione scritta (risposta al ricorso) entro 30 giorni¹⁶.

⁴ Se la CR entra nel merito di un ricorso, il segretariato della commissione concede ai membri della commissione preposti al caso l'accesso al dossier.

Art. 11 Effetto sospensivo

Il ricorso ha, di principio, effetto sospensivo. Esso può tuttavia essere revocato dal/dalla referente mediante decisione.

V. Procedimento principale

Art. 12 Scambio di scritti

¹ In linea di massima, il procedimento principale avviene in forma di una procedura scritta.¹⁷

² Solitamente alle parti spetta uno scambio di scritti. Se il/la referente lo ritiene necessario, può ordinare un secondo scambio di scritti.

³ L'istanza inferiore, risp. il collegio decisionale, è invitato a esprimersi per iscritto in merito al ricorso.

¹⁴ **Modello di documento CR 2:** Completamento del ricorso; eliminazione dei vizi formali da parte del/della ricorrente.

¹⁵ **Modello di documento CR 3:** Decisione di non entrata in materia ai sensi dell'art. 10 cpv. 2

¹⁶ **Modello di documento CR 4:** Avviso di apertura all'attenzione delle parti; richiesta all'opponente al ricorso di procedere alla 1a presa di posizione.

¹⁷ **Modello di documento CR 5:** Spedizione della risposta al ricorso con sollecito al/alla ricorrente per l'inoltro della replica con fissazione del termine. Successivamente alla ricezione della replica, spedizione della replica all'opponente con fissazione di un termine per la duplice (modello di documento CR 6). Successivamente alla ricezione della duplice, spedizione della duplice al/alla ricorrente (modello di documento CR 7).

Art. 13 Assunzione delle prove

- ¹ In linea di principio la CR esamina la fattispecie d'ufficio, nella misura in cui appare necessario un esame integrativo della fattispecie per quanto concerne la competenza di verifica (cfr. art. 2 cpv. 2).
- ² Le parti sono tenute a collaborare all'accertamento della fattispecie (consegna d'informazioni e rilascio di raggugli). Il rifiuto della collaborazione può essere preso debitamente in considerazione a scapito della parte rifiutante nel quadro della valutazione della fattispecie.
- ³ I mezzi di prova sono ammessi nella misura in cui concernono fattispecie rilevanti per la valutazione del caso. Le prove necessarie possono essere assunte a qualsiasi stadio del procedimento principale. La CR valuta discrezionalmente le prove.
- ⁴ Se vi sono risultati delle prove che appaiono rilevanti, la CR può concedere alle parti e all'istanza inferiore, risp. all'organo che ha pronunciato la decisione impugnata, la possibilità di esprimersi in proposito.

Art. 14 Sospensione del procedimento di ricorso

- ¹ Se dinanzi alle autorità statali è in corso una procedura giudiziaria i cui esiti possono influire sul procedimento di ricorso, il/la referente è autorizzato/a a sospendere il procedimento di ricorso finché la decisione emanata nel procedimento statale non è cresciuta in giudicato. Il/la referente è autorizzato/a a riattivare il procedimento di ricorso in qualsiasi momento.
- ² Se le parti dichiarano di essere disposte a intraprendere un tentativo di conciliazione, il procedimento di ricorso sarà sospeso finché non sarà a disposizione l'esito della conciliazione.

VI. Principi procedurali

Art. 15 Segretezza

- ¹ Tutte le informazioni che si riferiscono al procedimento devono essere trattate confidenzialmente.
- ² Le persone che hanno accesso al procedimento devono essere rese attente al loro obbligo di mantenere il segreto, risp. obbligate alla segretezza.

Art. 16 Consultazione degli atti

- ¹ Nella misura in cui non vi sono riserve imposte dai diritti della personalità o altri interessi preponderanti, alle parti sarà concessa, su richiesta, la consultazione degli atti.
- ² Gli atti possono essere visionati, previa fissazione di un appuntamento con il segretariato della commissione, presso la Segreteria generale della FSP. Non vengono consegnate copie.

Art. 17 Rappresentanza nel procedimento

- ¹ Ogni parte avente l'esercizio dei diritti civili può condurre personalmente il procedimento.
- ² Ella può anche farsi rappresentare da una persona avente l'esercizio dei diritti civili.

Art. 18 Lingua del procedimento

In linea di principio il procedimento di ricorso si svolge nella lingua ufficiale tedesca o francese.

VII. Decisione su ricorso

Art. 19 Decisione

- ¹ Alla fine del procedimento principale il collegio decisionale controlla l'intero dossier e i risultati di eventuali prove assunte.
- ² In sede di decisione la CR si attiene all'ordinamento giuridico svizzero, agli statuti e ai regolamenti della FSP nonché alla prassi ricorsuale.
- ³ In assenza di norme giuridiche in materia, il collegio decisionale statuisce secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. A tal fine si attiene alla dottrina e alla giurisprudenza consolidate.
- ⁴ La decisione è comunicata per iscritto alle parti¹⁸.

Art. 20 Uniformazione della prassi, banca dati dei casi, pubblicazione delle decisioni

- ¹ La CR al completo si riunisce a cadenza semestrale o secondo necessità per uno scambio di informazioni e per armonizzare la prassi decisionale.
- ² Il segretariato della commissione gestisce una banca dati dei casi accessibile ai membri della CR; su richiesta la CR può concedere l'accesso anche a altre commissioni a patto che non vi oppongano motivi gravi.
- ³ La CR può pubblicare le decisioni in forma anonimizzata sulla pagina Internet della FSP e/o in altre forme adeguate, sempre che non vi si oppongano interessi preponderanti attinenti alla protezione della personalità delle persone direttamente interessate.

Art. 21 Rendiconto

La CR allestisce annualmente un rapporto d'attività all'attenzione dell'Assemblea dei delegati.

Art. 22 Registrazione delle pratiche e archiviazione

- ¹ La CR gestisce un archivio separato da quello tenuto per gli atti correnti.
- ² Alla conclusione del procedimento gli atti sono sigillati e archiviati dal/dalla presidente della CR.
- ³ Decorsi 20 anni dalla conclusione del procedimento di ricorso, si applicano le disposizioni generali della FSP in materia di archiviazione.

Art. 23 Spese

- ¹ Il procedimento di ricorso è soggetto a spese.
- ² A ricezione dell'avviso d'entrata, il/la ricorrente è tenuto/a a versare entro il termine fissato un anticipo compreso tra CHF 700.-- e CHF 1'500.-- in funzione del presumibile dispendio procedurale. Se l'anticipo non è corrisposto entro il termine fissato, la CR non entra in merito al ricorso¹⁹.
- ³ Se il ricorso è accolto, l'anticipo corrisposto è rimborsato al/alla ricorrente. In caso di ritiro o accoglimento parziale del ricorso, la tassa di ricorso è rimborsata proporzionalmente risp. secondo il dispendio o in misura corrispondente all'accoglimento del ricorso. La decisione sulle spese è parte integrante del dispositivo della sentenza.
- ⁴ In linea di massima non sono riconosciute indennità per ripetibili.

¹⁸ **Modello di documento CR 8:** *Comunicazione scritta della decisione al/alla ricorrente e all'opponente al ricorso*

¹⁹ **Modello di documento CR 3 :** *Decisione di non entrata in materia causa mancato versamento dell'anticipo*

VIII Disposizioni finali

Art. 24 Entrata in vigore / Disposizioni transitorie

¹ Il presente regolamento della CR è stato approvato dall'Assemblea dei delegati del 26 giugno 2010 ed entra in vigore, fatta eccezione per le norme riguardanti l'ufficio di conciliazione, il 1° ottobre 2010. Le disposizioni riguardanti l'ufficio di conciliazione entrano in vigore al momento dell'entrata in vigore del Regolamento per la conciliazione di divergenze da parte dell'ufficio di conciliazione della FSP.

Le modifiche decise il 22 giugno 2013 dall'Assemblea dei delegati entrano in vigore il 1° ottobre 2013. Le modifiche decise il 27 giugno 2015 dall'Assemblea dei delegati entrano in vigore il 1° luglio 2015.

² Questo regolamento sostituisce il presente regolamento della Commissione di ricorso della FSP del 10 maggio 1996 / 1° giugno 2002 e si applica alle decisioni e alle delibere rilevanti in materia di ricorso ai sensi dell'art. 1, emesse successivamente la data di entrata in vigore.